

Roberto Martinelli

**G
I
O
P
U
S
C
O
L
E
T
T
I
d
i
S
u
n
t
o**

Tutela degli animali e disciplina delle manifestazioni storiche regionali

Rapporti con la legislazione statale e
riflessi sul Palio di Siena

Ed. Sunto – gennaio 2022

Presentazione

Ho già affrontato in altra sede l'argomento "Benessere degli animali". Il riferimento è allo scritto "Manifestazioni popolari con equidi e regole del Palio", in appendice al mio elaborato "Le ultime modifiche al Regolamento per il Palio (giugno-novembre 2019)", opuscolo edito da Sunto nel gennaio 2021.

Qui riprendo e amplio l'esame della materia: e nell'affrontare l'aspetto della legislazione regionale sotto il profilo della "Tutela degli animali" non mancherò di attingere a quanto già scritto quando utile per una migliore chiarezza del testo.

Quanto al profilo "Disciplina delle manifestazioni storiche regionali", qualche tempo fa tenne banco il dibattito sulla iscrizione del Palio di Siena nell'elenco regionale previsto da detta disciplina, sugli effetti di tale iscrizione e sul rapporto tra le manifestazioni iscritte nell'elenco e la normativa penale in materia di maltrattamento degli animali. Anche se talvolta si è fatta una qualche confusione tra elenco e elenco, tra finalità dell'uno e dell'altro elenco, tra legge e legge cui riferire l'uno o l'altro elenco.

Il dibattito circa l'iscrizione del Palio di Siena negli elenchi regionali si alimentava infatti (anche) per la circostanza che una legge nazionale del 2004 stabilisce che le norme del codice penale concernenti il divieto di maltrattamento degli animali e il loro impiego in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate non si applicano "alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente".

L'intento di questo breve scritto, anche attraverso l'analisi dell'evoluzione nel tempo di una affollata normativa, è dunque quello di ricostruire ed esaminare il quadro complessivo della legislazione regionale toscana nelle materie indicate e di ragionare un po' sui rapporti con la legislazione penale in tema di maltrattamento degli animali.

Con l'avvertenza che il quadro potrebbe cambiare anche radicalmente per quanto riguarda il profilo "Benessere degli animali": in particolare per le "manifestazioni popolari nelle quali vengono impiegati equidi" ad oggi sostanzialmente oggetto della regolamentazione dettata dall'Ordinanza del Ministro della Salute 21 luglio 2011 - c.d. "Ordinanza Martini" ("Ordinanza contingibile e urgente concernente la disciplina delle manifestazioni popolari

nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati” (*tale è il Palio di Siena*). Il testo dell’Ordinanza 2011 è riportato nell’*Appendice Normativa*”; la sua storia, sviluppo ed effetti sono esaminati nello scritto “Manifestazioni popolari con equidi e regole del Palio” richiamato all’inizio di questa Presentazione.

Da tenere presente anche il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 (“ [...] Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”: v. *Appendice Normativa*) che all’art. 19 pone prescrizioni per il “Benessere degli animali impiegati in attività sportive”, all’art. 22 offre la “Definizione del cavallo atleta” e all’art. 24 (disposizione quest’ultima in vigore dal 1° gennaio 2022) dispone che “le manifestazioni al di fuori degli impianti e dei percorsi autorizzati devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico”, requisiti da stabilire con apposito provvedimento¹.

Gennaio 2022

Roberto Martinelli

¹ Sul punto è opportuna una precisazione. Ho sopra riportato la parte dell’art. 24 che parla di manifestazioni che si svolgono al di fuori dei percorsi autorizzati, considerato che è questa la situazione di fatto, descritta con gli stessi termini, nella quale trova applicazione l’Ordinanza Martini. Tanto più che l’art. 24 è espressamente richiamato nel provvedimento 17 agosto 2021 con cui il Ministro della Salute proroga al 31 agosto 2022 la validità proprio dell’Ordinanza Martini.

Peraltro la prima parte dell’articolo in esame così suona: “Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati...”.

E’ stato al riguardo osservato, in occasione del convegno del novembre scorso a Verona su ‘*Il benessere del cavallo atleta*’, che “analizzando il testo [dell’art. 24] emerge che il campo di applicazione concerne solo le manifestazioni sulle cui discipline hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva. Comportando di fatto uno scollamento con quello che era il campo di applicazione dell’O.M. [*Ordinanza Ministeriale, cioè l’Ordinanza Martini*] rendendo indispensabile la sua reiterazione. Infatti, non tutte le manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi riguardano discipline su cui hanno competenza solo i predetti Enti e Federazioni, visto che alcune di queste sono svolte durante le manifestazioni regolamentate direttamente dai singoli Comuni (ad es. Palio di Siena). E’ al vaglio degli uffici legislativi la possibilità di proporre un emendamento al testo del d.lgs. 36/2021 volto a modificare il campo di applicazione dell’art. 24”.

Una curiosità. La rubrica dell’art. 24 è “Manifestazioni popolari pubbliche *e private* con impiego di equidi”. Nel testo, però, non si parla affatto di manifestazioni *private*, bensì di manifestazioni pubbliche *o aperte al pubblico*. Che è poi la dizione adottata nell’Ordinanza Martini.

(1)

TUTELA DEGLI ANIMALI**Accordo Stato - Regioni del 6 febbraio 2003****Ordinanza Ministro della Salute 21 luglio 2011 (Ordinanza Martini)**

La motivazione dell'intervento regionale in materia di tutela degli animali è, in primo luogo, in una norma di fonte statale: il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) in data 28 febbraio 2003 che recepisce un Accordo del 6 febbraio 2003 del Ministro della Salute con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Accordo con il quale Regioni e Province Autonome si impegnano ad autorizzare lo svolgimento *di gare di equidi o altri ungulati* nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui (a) la pista delle corse sia ricoperta da materiala idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato, e (b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno degli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alla manifestazione.

Poiché nonostante il predetto Accordo non tutte le regioni avevano attuato quanto previsto, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali adottava una prima Ordinanza in data 21 luglio 2009, sostituita poi con una nuova Ordinanza del 21 luglio 2011, conosciuta come Ordinanza Martini, con cui il Ministro della Salute disponeva le misure *a tutela del benessere e della salute degli equidi impegnati in manifestazioni popolari al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati* (quale, appunto, il Palio di Siena). L'Ordinanza del 2011, perdurando l'inerzia di alcune regioni, è stata via via prorogata, con alcune modifiche, da ordinanze ministeriali adottate annualmente. Il nuovo termine di validità dell'Ordinanza è il 31 agosto 2022.

Legge Regionale Toscana 20 ottobre 2009 n. 59

La Regione Toscana, nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni, è tra quelle che hanno legiferato in materia. Il primo intervento è la Legge Regionale 20 ottobre 2009 n. 59 (“Norme per la tutela degli animali [...]”) il cui art. 15 (“Manifestazioni storiche e culturali”) tra l'altro disponeva che (a) è istituito l'elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio della regione e nelle quali è previsto l'impiego di animali; nell'elenco sono iscritte di diritto tutte le manifestazioni in corso dal almeno dieci anni, quindi anche il Palio di Siena; (b) le singole edizioni delle manifestazioni iscritte nell'elenco sono autorizzate dal Comune ove si svolgono, previo parere favorevole dell'Azienda Usl e secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento di attuazione previsto all'art. 41 della legge.

Detto Regolamento di attuazione fu adottato con ***decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 4 agosto 2011 n. 38*** il cui art. 6: in primo luogo conferma che l'autorizzazione all'effettuazione delle manifestazioni “iscritte nell'elenco regionale” è di competenza dei Comuni interessati; in secondo luogo dispone in merito alla presenza, in occasione delle manifestazioni, di un servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento, prescrivendo altresì misure di sicurezza per ridurre i danni in caso di caduta degli animali e per garantire l'incolumità degli spettatori; prevede inoltre che in caso di impiego di equidi il terreno asfaltato o cementato è ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali.

Secondo le norme sopra richiamate *l'iscrizione nell'elenco regionale* “delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio della regione e nelle quali è previsto l'impiego di animali”, era dunque un *pre-requisito* necessario perché le singole manifestazioni potessero essere autorizzate dai Comuni interessati. Se mancava l'iscrizione non poteva esservi l'autorizzazione.

Legge Regionale Toscana 3 dicembre 2012 n. 69

La situazione viene a mutare con l'emanazione della Legge Regionale 3 dicembre 2012 n. 69 (“Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012”) la quale *sostituisce* l'art. 15 della legge 59/2009 con il seguente:

“Art. 15 (“Manifestazioni che prevedono l’impiego di animali”): “Le manifestazioni che prevedono l’impiego di animali, comprese quelle iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 della legge regionale 14 febbraio 2012 n. 5, sono autorizzate dal Comune dove si svolgono sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all’art. 41 [*è il regolamento di attuazione di cui abbiamo detto sopra*], previo parere favorevole dell’azienda USL competente”.

Questo dunque il quadro che si determina sulla base della nuova legge regionale: (a) non esiste più l’elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l’impiego di animali. Quindi viene meno il pre-requisito costituito da detta iscrizione e di conseguenza l’autorizzazione dei Comuni interessati alle singole manifestazioni può ottenersi purché siano rispettati criteri e modalità stabiliti dal regolamento di attuazione della legge stessa, previo parere favorevole della USL; (b) l’elenco richiamato dall’art. 15 nella nuova formulazione (elenco di cui all’art. art. 5 della Legge Regionale 15 febbraio 2012 n. 5: *vedi sotto* nel paragrafo “Manifestazioni storiche della Toscana”) ha proprie e diverse finalità e non ha nulla a che vedere con il precedente elenco regionale non più previsto, e tanto meno lo sostituisce.

Dicono che, nonostante le intervenute modifiche, a livello regionale si sia continuato, almeno per qualche tempo, a compilare l’elenco originariamente previsto dalla legge 59/2009. Non ho fatto accertamenti, né invero mi interessava farli dal momento che, le norme non prevedendolo più, l’eventuale elenco non potrebbe avere effetto alcuno, se non, forse, di essere “di fatto” un accessorio operativo di una burocrazia lenta ad adeguarsi.

Legge Regionale Toscana 3 agosto 2021 n. 27

Il legislatore regionale è recentemente intervenuto di nuovo in argomento e le cose cambiano ancora. La legge regionale 3 agosto 2021 n. 27 (“Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali”: anche per questa legge *vedi sotto* nel paragrafo “Manifestazioni storiche della Toscana”) regola daccapo le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica e, nel proporre una complessiva e più articolata disciplina della materia, *abroga espressamente la legge regionale 14 febbraio 2012 n.5*. Viene quindi meno anche l’elenco previsto da detta legge e conseguentemente

deve ritenersi venir meno anche il richiamo a detto elenco contenuto nell'art. 15 (come riportato nel paragrafo precedente) che risulta quindi modificato come segue:

“Art. 15 (“Manifestazioni che prevedono l’impiego di animali”): “Le manifestazioni che prevedono l’impiego di animali ~~comprese quelle iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 della legge regionale 14 febbraio 2012 n. 5~~ sono autorizzate dal Comune dove si svolgono sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all’art. 41, previo parere favorevole dell’azienda USL competente”.

In sostanza, la legislazione regionale vigente in ordine alla regolamentazione delle manifestazioni con *l’impiego di animali* (a) non prevede più l’obbligo di iscrizione in un elenco regionale quale pre-requisito perché le singole manifestazioni possano essere autorizzate dai Comuni interessati, e (b) tali manifestazioni, previo parere favorevole dell’azienda USL competente, restano soggette all’autorizzazione dei Comuni in cui si svolgono subordinatamente al rispetto delle regole previste per l’incolumità degli animali e la sicurezza degli spettatori: in particolare (c) al rispetto delle regole riguardanti specificatamente le manifestazioni popolari ove sia previsto l’impiego *di equidi* per le quali – ricordo – trova altresì diretta applicazione quanto disposto dall’Ordinanza Martini 21 luglio 2011 adottata dal Ministro della Salute.

(2)

MANIFESTAZIONI STORICHE DELLA TOSCANA**Legge Regionale Toscana 14 febbraio 2012 n.5**

La legge regionale da cui dobbiamo partire è del 14 febbraio 2012 n. 5 (“Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana [...]”), nel testo modificato nel 2015 e nel 2020. La legge nasce con la finalità di promuovere e valorizzare le associazioni e le manifestazioni di *rievocazione e ricostruzione storica* regionali (art.1), distinzione quest’ultima che la legge chiarisce come segue:

“Sono manifestazioni di *rievocazione storica* le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di valorizzare la memoria storica di un territorio, rispettando criteri di veridicità storica. Sono manifestazioni di *ricostruzione storica* le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di ricostruire su basi storiche eventi o di realizzare ed utilizzare su basi storiche oggetti, vesti, accessori, armamenti”. Viene altresì precisato cosa si intende per *associazioni di rievocazione storica* e *associazioni di ricostruzione storica* (art. 2).

E’ disposta l’istituzione di un *elenco regionale*, aggiornato annualmente, in cui su domanda degli interessati sono iscritte, in sezioni separate, sia le associazioni sia le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica (art.3). Sulla base di detto elenco viene approvato il *calendario* delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Regione Toscana (art.3-bis).

E’ previsto che la Regione, attraverso bandi pubblici, eroghi contributi alle associazioni ed ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica iscritte nell’elenco per la realizzazione delle manifestazioni medesime, nonché contributi per la conservazione, il restauro e l’integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione e ricostruzione storica (art.8).

Della materia dei contributi ebbe ad occuparsi, in termini più generali, anche la legge regionale 11 novembre 2016 n. 76 (“Interventi per la valorizzazione dell’identità toscana e delle tradizioni locali”).

Leggo sulla stampa locale che, su richiesta del Comune di Siena, il Palio veniva iscritto nel calendario delle manifestazioni nell’aprile 2019. Ho altresì sotto mano il “calendario delle manifestazioni di ricostruzione e rievocazione storica” per l’anno 2021: per quanto riguarda la Provincia di Siena trovo iscritti, tra gli altri, il Palio del 2 luglio e il Palio del 16 agosto sotto la tipologia “ricostruzione”. In merito a tale iscrizione è stato osservato che il Palio di Siena non è una rievocazione e tanto meno una ricostruzione: il Palio – si è detto – non ricostruisce niente, ma mantiene una continuità mai interrotta e quindi è preferibile tenerlo fuori da ogni accostamento del tutto incongruo. Di contro si è osservato che l’inserimento del Palio nell’albo regionale può portare un qualche elemento a favore delle manifestazioni storiche in relazione alla non applicabilità a tali manifestazioni delle norme del codice penale che puniscono il maltrattamento degli animali (su quest’ultimo aspetto *vedi sotto* al paragrafo “Normativa regionale e legislazione penale”).

Legge Regionale Toscana 3 agosto 2021 n. 27

Recentemente in materia è intervenuta la legge regionale 3 agosto 2021 n. 27 (“Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali”). Nelle “Premesse” della legge si afferma che lo sviluppo nel tempo delle associazioni e delle manifestazioni ha sollecitato la consapevolezza di dover effettuare una revisione della disciplina vigente superando la dicotomia fra rievocazione e ricostruzione storica, aggiornando l’impianto definitivo alle più recenti acquisizioni accademiche in materia e rinviando la ricognizione delle manifestazioni al calendario regionale, articolato territorialmente, facendone la fonte di riconoscimento ufficiale delle manifestazioni storiche regionali. *Il nuovo intervento legislativo ha portato all’abrogazione della legge regionale 14 febbraio 2012 n. 5.*

Esaminiamo dunque brevemente le disposizioni della legge regionale 27/2021. La finalità dichiarata è incentivare le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, anche attraverso interventi di natura contributiva e promozionale (art. 1). Viene precisato cosa si intende per

“rievocazione storica “ e “ manifestazione storica” (le rispettive definizioni si possono leggere nell’*Appendice Normativa* dove è riportato , per estratto, il testo della legge) e si precisa altresì che “ai fini della presente legge per ‘associazioni di rievocazione storica’ si intendono le associazioni del *Terzo Settore* che hanno per fine statutario la valorizzazione della storia e della cultura materiale e intangibile del proprio territorio, nel rispetto di saperi storici acquisiti e di evidenze documentarie” (art. 2).

E’ istituito *l’elenco regionale* delle associazioni di rievocazione storica della Toscana, aggiornato annualmente (art. 4). Su domanda delle interessate, sono iscritte nell’elenco le associazioni senza fini di lucro in possesso di una serie di requisiti, tra cui l’iscrizione “nei registri del Terzo Settore ai sensi della vigente normativa statale e regionale”(art. 5).

La Giunta Regionale approva *il calendario annuale*, articolato su base provinciale, delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte nell’elenco regionale di cui abbiamo detto sopra (art. 3).

Il successivo art. 13 dispone l’emanazione di disposizioni di attuazione per definire, tra l’altro, i requisiti e le modalità per l’iscrizione delle manifestazioni al calendario annuale e le modalità di iscrizione delle associazioni nell’elenco regionale: tali disposizioni non mi risulta che siano state ancora emanate.

In ogni caso si prevede (art. 15-Disposizione transitorie, comma 4) che “in sede di prima applicazione, per la redazione del calendario sono tenuti presenti gli elementi identificativi delle manifestazioni già iscritte nel calendario annuale e all’elenco previsti dalla legge regionale 5/2012” (dove, si ricorda, già era iscritto il Palio di Siena).

La Regione Toscana, per il concorso all’organizzazione delle manifestazioni iscritte nel calendario regionale, concede contributi a progetti degli enti locali e delle associazioni di rievocazione storica iscritte nell’elenco regionale. Trattasi sia di progetti frutto di accordi tra enti locali e associazioni (c.d. attività di co-progettazione: art. 10), sia di altri progetti non frutto di co-progettazione peraltro finalizzati (a) alla realizzazione di attività ed eventi di rievocazione storica, (b) alla tutela e alla valorizzazione degli abiti storici e della tradizione del territorio regionale, anche attraverso lo sviluppo di realtà

museali, (c) alla conservazione, al restauro e all'integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali.

A quest'ultimo proposito, con un comunicato stampa del 22 dicembre 2021 l'Amministrazione comunale ha dato notizia che il Comune di Siena ha ottenuto dalla Regione Toscana un contributo di 10.000 euro per le attività di "manutenzione dei costumi, delle attrezzature e dei materiali" indicate nel bando pubblico. Nel comunicato si precisa che il contributo sarà utilizzato "per la ricucitura dei costumi usurati e il lavaggio degli stessi, nonché per la sistemazione dei sottopancia, la pulitura e ingrassatura delle selle, la cucitura delle gualdrappe". La richiesta di contributo era stata avanzata dal Comune sentiti il Magistrato delle Contrade e il Consorzio per la Tutela del Palio.

(3)**Contrade e Terzo Settore**

Tra le associazioni di rievocazione storica come definite nella legge regionale 3 agosto 2021 n. 27, teoricamente sembrerebbero poter rientrare anche le Contrade di Siena, che nel linguaggio del legislatore nazionale spesso sono definite proprio “associazioni” (una definizione chiaramente inadeguata). Abbiamo peraltro visto che la legge regionale prende in considerazione (solo) le associazioni del Terzo Settore (decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo Settore”).

Che cos'è il Terzo Settore? Riprendo quanto scritto in un precedente articolo su Sunto. Il Terzo Settore viene a costituire un altro ordine o classe rispetto alla sfera dello Stato e della Pubblica Amministrazione (Primo Settore) e a quella del mercato e delle imprese (Secondo Settore). Il significato del Terzo Settore è quindi lo stesso di ciò che viene indicato come “no profit”: gli enti che lo compongono non perseguono “scopo di lucro” al contrario delle imprese tradizionali che operano nel mercato. Il fine ricercato è costituito dall'esercizio di attività con finalità civiche o di utilità sociale.

Questa una definizione, da una fonte legislativa, del Terzo Settore: “Per Terzo Settore si intende il complesso degli enti privati costituitisi per il conseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono o realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.

Scriviamo quanto sopra perché la normativa del Terzo Settore ad un certo punto impatta con la normativa fiscale applicabile alle Contrade (e alle Società di Contrada). L'art. 89, comma 6, del Codice del Terzo Settore dispone infatti quanto segue: “Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non si applica l'art. 1, commi 185,186 e 187 della legge 27 dicembre 2006 n. 296”.

E' necessario a questo punto ricordare che le disposizioni sopra citate della legge 296/2006 sono quelle alle quali attualmente viene fatto riferimento per il trattamento fiscale delle Contrade e delle Società di Contrada, in applicazione delle quali Contrade e loro Società sono esenti dall'imposta sul reddito (oltre ad altre agevolazioni) in quanto equiparate allo Stato e agli Enti Pubblici.

La normativa fiscale attualmente applicabile alle Contrade è certamente più favorevole di quella prevista dal Codice del Terzo Settore. Ed è pensiero diffuso nell'ambito contradaio che, date le loro finalità storiche-istituzionali e lo svolgimento di molteplici attività, le Contrade non possono essere ricomprese nell'ambito delle strette previsioni e definizioni di legge adottate nel campo del no-profit. Non sotto l'aspetto del 'volontariato', né nel quadro degli enti no-profit in genere, né nelle organizzazioni non commerciali: fattispecie queste che rientrano certo nel Terzo Settore ma che, nella loro tipicità e specificità normativa, non riescono ad esaurire l'originalità e l'unicità del fenomeno costituito dalle Contrade e dal Palio.

Quindi, per concludere sul punto. *Fino a quando sarà possibile, a mio parere è bene che le Contrade tengano a distanza il Terzo Settore.*

(4)

NORMATIVA REGIONALE E LEGISLAZIONE PENALE IN TEMA DI MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI**Legge 20 luglio 2004 n. 189**

La legge 189/2004 (“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”), dopo il Titolo IX del libro II del codice penale ha introdotto (art. 1) il nuovo “*Titolo IX-bis – Dei delitti contro il sentimento per gli animali*” che prevede varie fattispecie di reato: art. 544-*bis* (uccisione di animali), art. 544-*ter* (maltrattamento di animali), art. 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietate), art. 544-*quinquies* (divieto di combattimenti tra animali), art. 544-*sexsies* (confisca e pene accessorie). Sono stati inoltre modificati gli articoli del codice penale 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui) e 727 (abbandono di animali).

L’art. 3 della legge in esame contiene una disposizione che interessa la materia di cui ci stiamo occupando. Nell’ambito delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale viene infatti previsto un nuovo art. 19-*ter* (Leggi speciali in tema di animali) che, tra l’altro, così prescrive: “*Le disposizioni del Titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente*”.

Al riguardo segnalo un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l’art. 19-*ter* esclude l’applicabilità delle disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale alle attività e alle manifestazioni ivi menzionate *solo se dette attività e manifestazioni sono svolte nel rispetto delle normative speciali di settore che espressamente le disciplinano*. Peraltro con l’ulteriore precisazione che non tutte le violazioni delle “regole del gioco” (violazioni, osserva il giudice, spesso dovute alla concitazione del momento e alla foga agonistica) rappresentano un illecito penale, ma solo quelle che denotano una

condotta palesemente estranea alla logica della manifestazione: quale, ad esempio, una condotta violenta inequivocabilmente finalizzata a ledere.

La “non applicabilità” delle norme penali in tema di maltrattamento di animali è estesa anche ai casi previsti da leggi speciali quali, ad esempio, quelle in materia di caccia, di pesca, di allevamento e di trasporto di animali; e, a chiusura, “*alle altre leggi speciali in materia di animali*”. Può allora osservarsi che tra le “leggi speciali” richiamate dall’art. 19-ter ben rientra la legislazione regionale in materia; come sono da ricomprendere nelle “normative speciali di settore” richiamate dalla giurisprudenza le importanti “regole del gioco” disposte dall’Ordinanza Martini e, per quanto riguarda la nostra Festa, dall’insieme delle norme emanate dal Comune di Siena a partire dal Regolamento per il Palio.

1.-*Approfondiamo un po’ l’argomento.* La non applicazione della normativa penale richiede dunque che ci si trovi di fronte a “manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente”. Va richiamata quindi, per quanto di necessità, la legislazione regionale sopra esaminata.

2.-Sotto il profilo delle ***manifestazioni storiche e culturali della Regione Toscana***, viene in rilievo la *legge regionale 3 agosto 2021 n. 27*. In particolare (a) l’art. 3 che istituisce il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana organizzate dagli enti locali e dalle associazioni iscritte nell’elenco regionale, (b) l’art. 4 che istituisce l’elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica, e (c) l’art. 5 che indica i requisiti per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco regionale.

Ricordo che nelle Premesse della legge il calendario regionale viene definito come “la fonte di riconoscimento ufficiale delle manifestazioni storiche regionali”: tale definizione a mio parere deve intendersi non nel senso che quelle iscritte nel calendario siano da ritenersi come le *sole* manifestazioni storiche e culturali della regione (se il Palio di Siena, come da alcuno auspicato, non fosse iscritto nel calendario non cesserebbe certo di essere quella immensa manifestazione che è: a tutti gli effetti), quanto nel senso che l’iscrizione di una manifestazione nel calendario accerta “ufficialmente” che trattasi di manifestazione storico culturale che si svolge nella regione.

Deriva da quest’ultima osservazione che *le manifestazioni iscritte nel calendario ben possono rientrare nel novero delle “manifestazioni storiche e*

culturali” richiamate dalla norma penale che dispone la non applicabilità a dette manifestazioni delle previsioni del codice penale in tema di delitti “contro il sentimento per gli animali”.

3.-Sotto il profilo **dell'autorizzazione della regione alle manifestazioni storico e culturali** vengono in rilievo la *legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59* ed il relativo regolamento di attuazione adottato con *decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana in data 4 agosto 2011 n. 38*. In particolare interessa l'art. 15 della legge regionale 59/2009 il cui testo attuale, dopo tutta la serie di modifiche intervenute, appare il seguente:

“art. 15 (Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali): “ Le manifestazioni che prevedono l'impiego di animali sono autorizzate dal Comune dove si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 41 previo parere favorevole dell'azienda USL competente”.

Il regolamento di attuazione della legge 59/200, tra le altre cose, conferma la competenza dei Comuni per il rilascio delle autorizzazioni.

4.-Autorizzazione della Regione o autorizzazione del Comune? Dal precedente esame della legislazione regionale risulta che la Regione Toscana non autorizza ‘direttamente’ le manifestazioni che si svolgono nella regione e nelle quali è previsto l'impiego di animali, ma dispone che dette manifestazioni siano autorizzate dal Comune dove si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione e previo parere favorevole dell'azienda USL competente. Abbiamo altresì visto che il regolamento di attuazione per un verso conferma la competenza comunale per l'autorizzazione alle manifestazioni popolari che si svolgono nel Comune, per l'altro verso prescrive una serie di obblighi per la salute degli animali e la sicurezza degli spettatori, in particolare per quanto riguarda le manifestazioni che prevedono l'impiego di equidi.

Si pone la domanda: è legittimo che la regione deleghi il potere autorizzativo ai Comuni interessati alle manifestazioni? Soprattutto: questa ‘delega’ (uso ‘delega’ nel suo significato generale, non in senso strettamente tecnico-giuridico) permette la non applicazione alle manifestazioni di cui si tratta della normativa penale sul maltrattamento degli animali? Sul punto non ho notizie di precedenti; né le caratteristiche del presente elaborato inducono chi scrive ad effettuare ricerche specifiche in ordine alle possibilità di “delega di funzioni” nel campo penale e all'attribuzione delle conseguenti responsabilità (campo questo dei cultori del diritto penale). Quello che in

questa sede riteniamo importante rilevare è che la Regione non incarica il Comune 'puramente e semplicemente' a rilasciare l'autorizzazione, ma pone delle regole al rispetto delle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione stessa.

Per quanto riguarda il Comune di Siena e il Palio, l'insieme delle norme organicamente emanate dal Comune, a partire dal Regolamento per il Palio e dalla procedura di preparazione, selezione e accertamenti sanitari riguardanti i cavalli, sino a tutte le altre disposizioni comunali, comunque denominate, relative a singoli momenti ed aspetti della Festa, di certo soddisfano ampiamente le prescrizioni regionali e quelle dell'Ordinanza Martini (per la dimostrazione sul punto rinvio al mio elaborato "Manifestazioni popolari con equidi e regole del Palio" richiamato nella "Presentazione" del presente scritto),

5.-Tiriamo le fila e avanziamo un'ipotesi. *Alla luce di quanto sopra, potrebbe forse non essere del tutto azzardata l'opinione di chi ritenesse che, nel quadro delle normative applicabili e sul presupposto del loro rispetto, la Regione possa aver legittimamente delegato ai Comuni interessati, anch'essi destinatari di dette normative, il rilascio delle autorizzazioni alle manifestazioni che prevedono l'impiego di animali e che si svolgono nel proprio territorio.*

Un'altra circostanza può essere di un qualche significato nella direzione ipotizzata. I Comuni autorizzano le manifestazioni: ma, ovviamente, il Comune di Siena non può formalmente autorizzare se stesso per l'effettuazione del Palio visto che da secoli ne è l'organizzatore e il nume tutelare. Per il Comune di Siena, quindi, come per altri Comuni nelle vesti di organizzatori, l'impegno sarà di continuare a regolare, organizzare, preservare e mantenere vive le rispettive manifestazioni, nel rispetto delle tradizioni. Con un occhio attento (e anche selettivo) alle normative statali e regionali in materia.

L'ipotesi avanzata mi sembra coerente con i ragionamenti che la motivano. In ogni caso è il mio onesto contributo alla discussione. Ora, come già accennato, la parola è agli esperti di diritto penale.

(5)

BREVE RIEPILOGO

Da quanto abbiamo scritto risultano chiaramente una significativa articolazione e un certo grado di complessità degli argomenti affrontati. Può essere quindi di una qualche utilità per i lettori di Sunto riepilogare brevemente (e in forma sostanzialmente schematica) i risultati raggiunti, ovviamente rinviando alle analisi sopra svolte (ed anche all'*Appendice Normativa*) per quanto riguarda i necessari dati conoscitivi, le citazioni e le dimostrazioni.

Tutela degli animali

La normativa *regionale* vigente è costituita dalla legge regionale 59/2009 il cui art. 15 (“Manifestazioni che prevedono l’impiego di animali”) così dispone:

“Le manifestazioni che prevedono l’impiego di animali sono autorizzate dal Comune in cui si svolgono sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all’art. 41, previo parere favorevole dell’azienda USL competente”.

Quello richiamato all’art. 41 è il regolamento di attuazione della stessa legge 59/2009, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 4 agosto 2011 n. 38, il cui art. 6: in primo luogo conferma che l’autorizzazione alle manifestazioni è di competenza dei Comuni interessati; in secondo luogo prescrive che in occasione delle singole manifestazioni sia disposto un servizio di assistenza veterinaria di primo intervento, prevedendo altresì misure di sicurezza per ridurre i danni in caso di caduta degli animali e per garantire l’incolumità degli spettatori; impone altresì che in caso di impiego di equidi il terreno asfaltato o cementato sia ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali.

Non è prevista l’iscrizione delle manifestazioni in un elenco regionale quale pre-requisito per ottenere l’autorizzazione alla loro effettuazione.

La normativa *statale* in materia al momento è costituita dall'Ordinanza 21 luglio 2011 (c.d. Ordinanza Martini) con cui il Ministro della Salute dispone le misure a tutela del benessere e della salute degli equidi - e della sicurezza degli spettatori - nelle manifestazioni popolari al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati (tale è il Palio di Siena). L'Ordinanza ha validità sino al 31 agosto 2022.

Da tenere presente anche il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 (“... Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”) che, intervenendo in tema di “benessere degli animali impiegati in attività sportive”, precisa cosa deve intendersi per “cavallo atleta” e conferma che le “manifestazioni al di fuori degli impianti e dei percorsi autorizzati” devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, requisiti che saranno stabiliti con apposito provvedimento.

Manifestazioni storiche della Toscana

La materia è regolata dalla legge regionale 3 agosto 2021 n. 27 (“Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali”).

La legge istituisce l'elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica della Toscana ove, su domanda delle interessate, possono iscriversi le associazioni senza scopo di lucro in possesso di una serie di requisiti tra cui l'iscrizione nei registri del Terzo Settore.

La Giunta regionale approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte nell'elenco regionale.

Sono da emanare le disposizioni di attuazione che dovranno definire requisiti e modalità di iscrizione delle manifestazioni nel calendario regionale e le modalità di iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale.

La Regione Toscana, per il concorso all'organizzazione delle manifestazioni iscritte nel calendario, concede contributi a progetti degli enti locali e delle associazioni iscritte nell'elenco regionale. Il Comune di Siena, nel

dicembre scorso, ha ottenuto dalla Regione Toscana un contributo di 10.000 euro per la manutenzione dei propri costumi, attrezzature e materiali utilizzati per il Palio.

Le Contrade di Siena, teoricamente, sembrerebbero poter rientrare tra le associazioni di rievocazione storica, ma dovrebbero iscriversi negli elenchi del Terzo Settore per poter essere inseriti nell'elenco regionale. E' opportuno peraltro che, fino a quando sarà possibile, le Contrade tengano a distanza il Terzo settore perché l'attuale trattamento fiscale delle Contrade è certamente più favorevole di quello previsto per le associazioni iscritte negli elenchi del Terzo Settore.

Normativa regionale e legislazione penale in tema di maltrattamento degli animali

La normativa penale sul "maltrattamento degli animali" (uso il termine "maltrattamento" in senso onnicomprensivo delle specifiche previsioni penali) non si applica "alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente" (art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, introdotto dalla legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"):

Al riguardo esiste un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale detta non applicabilità richiede che le manifestazioni di cui sopra si svolgano *nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano*. Normative che abbiamo visto essere di fonte statale, regionale e comunale.

Le manifestazioni storiche della Toscana iscritte nel calendario di cui alla legge regionale 27/2021 ben possono rientrare nel novero delle manifestazioni cui non si applica la normativa penale sul maltrattamento degli animali. Possono in ogni caso esservi manifestazioni non iscritte nel calendario, ma alle quali può ugualmente non applicarsi la normativa penale sul maltrattamento degli animali: ad esempio il Palio di Siena il quale, se non fosse iscritto nel calendario, come da alcuno auspicato, non cesserebbe certo

di essere quella immensa manifestazione (ovviamente non solo storica e culturale) che è.

Autorizzazione della Regione o autorizzazione del Comune?

Dispone la legge che le manifestazioni debbono essere autorizzate dalla regione competente. Peraltro la Regione Toscana ha “delegato” il rilascio delle autorizzazioni ai Comuni dove queste si svolgono. E allora ci si domanda: è legittimo che la regione deleghi il potere autorizzativo ai Comuni interessati alle manifestazioni? Soprattutto: questa “delega” permette la non applicazione alle manifestazioni di cui si tratta della normativa penale sul maltrattamento degli animali?

Può ricordarsi che per queste manifestazioni regole specifiche sono impartite a livello nazionale, regionale e comunale. Livello, quest’ultimo, di decisiva importanza per quanto riguarda il Palio di Siena. Potrebbe allora forse non essere del tutto azzardata l’opinione di chi ritenesse che, nel quadro delle normative applicabili e sul presupposto del loro rispetto, la Regione possa aver legittimamente delegato ai comuni interessati, anch’essi destinatari di dette regole, il rilascio delle autorizzazioni alle manifestazioni che prevedono l’impiego di animali .

I Comuni dunque autorizzano. Ma ovviamente il Comune di Siena non può formalmente autorizzare se stesso per l’effettuazione del Palio di cui è da secoli l’organizzatore e il nume tutelare. Per il Comune di Siena, quindi, l’impegno sarà di continuare a regolare, organizzare, e preservare il Palio, nel rispetto delle nostre tradizioni. Con un occhio attento (e anche selettivo) alle normative statali e regionali in materia.

APPENDICE NORMATIVA

Nello scritto si citano e analizzano le leggi regionali, anche abrogate, e statali che hanno concorso alla determinazione del quadro normativo attuale. Si riportano di seguito le norme vigenti, in estratto, per le sole parti che si ritengono poter essere utili alla lettura del testo.

Si riporta anche il testo dell'Ordinanza del Ministro della Salute 21 luglio 2011 (c.d. Ordinanza Martini) più volte citata nello scritto e, sempre in estratto, il Titolo IV del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36.

I riferimenti normativi, regionali e nazionali, sono aggiornati all'agosto 2021.

TUTELA DEGLI ANIMALI

Legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59 “Norme per la tutela degli animali [...]” (estratto)

Art. 15 “*Manifestazioni che prevedono l’impiego di animali*”

“Le manifestazioni che prevedono l’impiego di animali sono autorizzate dal Comune in cui si svolgono sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all’art. 41, previo parere favorevole dell’azienda USL competente”.

Art. 41 “*Regolamento*”

“La Giunta regionale approva le disposizioni di attuazione della presente legge con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge”.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011 n. 38 “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59 ‘Norme per la tutela degli animali [...]’ ” (estratto)

Art. 6 *“Manifestazioni storico-culturali (art. 15 l.r. 59/2009)”*

comma 1: “Le manifestazioni storico-culturali in cui sia previsto l’impiego di animali sono autorizzate dal comune in cui si svolgono”

comma 2 : “Durante lo svolgimento della manifestazione è garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto soccorso [...]”

comma 3: “La pista in cui si svolge la manifestazione è delimitata mediante strutture idonee a ridurre i danni per gli animali in caso di caduta, nonché a garantire l’incolumità degli spettatori”

comma 4: “Qualora la manifestazione preveda l’impiego di equidi, il terreno asfaltato o cementato è ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali”

[...]”.

MANIFESTAZIONI STORICHE DELLA TOSCANA**Legge regionale 3 agosto 2021 n. 27 “Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali”** (estratto)**Art. 1** *“Oggetto e finalità”*

comma 1: “La regione Toscana [...] incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica [...] e sostiene le forme associative in ambito culturale e sociale che operano per lo sviluppo delle comunità toscane e per la divulgazione delle pratiche legate alla rievocazione storica”

comma 2: “Per le finalità del comma 1 la Regione Toscana [...] offre sostegno, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica, alle associazioni del Terzo Settore impegnate nella realizzazione e promozione delle attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo dei progetti e programmi di conoscenza storica del territorio regionale e di forme di turismo sostenibile ad esse connesse”

Art. 2 *“Definizioni”*

comma 1: “Ai fini della presente legge, per rievocazione storica s’intende l’attività:

- a) Incentrata sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi, o contesti di vita, del passato, lontano o prossimo, considerato significativo in relazione a un determinato territorio regionale [...]
- b) caratterizzata dalla partecipazione diretta di associazioni di rievocazione, cittadini e altre associazioni locali [...]
- c) caratterizzata da pratiche performative come l’uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale e intangibile del passato, l’organizzazione di eventi, palii, feste, giostre, tornei, gare, giochi e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità”

comma 2: “Ai fini della presente legge per manifestazione di rievocazione storica si intendono quegli eventi pubblici che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) la rappresentazione scenica e performativa di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale [...]
- b) il radicamento organizzativo nella comunità territoriale [...]
- c) il carattere aggregativo e inclusivo [...]
- d) la capacità di collegare le iniziative performative e spettacolari ad attività culturali, di educazione e di formazione”

comma 3: “Ai fini della presente legge, per associazioni di rievocazione storica s’intendono le associazioni del Terzo Settore che hanno per fine statutario la valorizzazione della storia e della cultura materiale e intangibile del proprio territorio, nel rispetto di saperi storici acquisiti e di evidenze documentarie mediante le varie forme di studio , espressione artistica, realizzazione di attività, anche attraverso l’organizzazione o la partecipazione attiva a manifestazioni come descritte al comma 2, e alla creazione di reti collaborative a livello intraregionale, nazionale e sovranazionale”.

Art. 3 *“Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana e logo identificativo”*

comma 1: “La Giunta Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all’anno successivo, [...] approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte all’elenco di cui all’art. 4 [...]

comma 2: “Le manifestazioni iscritte nel calendario di cui al comma 1, recano il logo identificativo “Manifestazione di rievocazione storica della Regione Toscana”

comma 3: “il calendario è articolato su base provinciale [...]
[...].”

Art. 4 “*Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica e logo identificativo*”

comma 1: “E’ istituito presso la Giunta Regionale l’elenco delle associazioni di rievocazione storica della Toscana”

comma 2: “Le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 1, possono utilizzare nelle proprie attività un logo identificativo recante la dicitura ‘Associazione storica della Regione Toscana [...] “

comma 3: “L’elenco di cui al comma 1, è aggiornato, entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base delle domande presentate ai sensi dell’art. 5.

[...] “.

Art. 5 “*Iscrizione delle associazioni all’elenco regionale*”

comma 1: “Sono iscritte nell’elenco regionale di cui all’art. 4, le associazioni senza fini di lucro in possesso di tutti i seguenti requisiti:

(segue l’indicazione di una serie di requisiti , tra cui l’iscrizione “nei registri del Terzo Settore ai sensi della vigente normativa statale e regionale”)

Art. 9 “*Contributi regionali*”

comma 1: “La Regione Toscana [...] per il concorso all’organizzazione delle manifestazioni iscritte nel calendario di cui all’art. 3, concede contributi a progetti degli enti locali e delle associazioni di rievocazione storica iscritte nell’elenco di cui all’art.4, frutto della co-progettazione di cui all’art. 10, tramite appositi bandi annuali o pluriannuali [...] “

comma 2: “La regione Toscana [...] concede altresì contributi [...] a progetti degli enti locali o delle associazioni di rievocazione storica iscritte nell’elenco di cui all’art. 4, che non risultino ad esito di un processo di co-progettazione di cui all’art. 10 e che siano finalizzati:

- a) alla realizzazione di attività ed eventi di rievocazione storica;
- b) alla tutela e valorizzazione degli abiti storici e della tradizione del territorio regionale, anche attraverso lo sviluppo di realtà museali;
- c) alla conservazione, al restauro e all’integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali”.

[...]”.

Art. 10 “Attività di co-progettazione”

(si tratta di un procedimento, previsto da altra legge regionale, relativo a specifici progetti finalizzati all’attuazione delle manifestazioni di rievocazione storica per la realizzazione dei quali gli enti locali, in forma singola o associata, attivano forme di partenariato con le associazioni di rievocazione storica di cui all’art. 4)

Art. 13: “Disposizioni di attuazione”

comma 1: “Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con deliberazione, [...] definisce quanto segue:

- a) i requisiti e le modalità per l’iscrizione delle manifestazioni storiche nel calendario di cui all’art. 3;
- b) le modalità di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4 [...]

[...]”.

Art. 15: “Disposizioni transitorie”

comma 1: “Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all’elenco regionale di cui all’art. 3 della legge regionale 14 febbraio 2012 n. 5 sono iscritte d’ufficio all’elenco di cui all’art. 4”

[...]

comma 4: “in sede di prima applicazione, per la redazione del calendario di cui all’art. 3 sono tenuti presente gli elementi identificativi delle manifestazioni già iscritte nel calendario annuale di cui all’art. 3-bis e all’elenco di cui all’art. 5 della legge regionale 5/2012”

[...].

Art. 17: “ Abrogazioni”

comma 1: “ Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

- a) legge regionale 14 febbraio 2012 n.5 “Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e di ricostruzione storica della Toscana [...]

[...]”.

NORMATIVA REGIONALE E LEGISLAZIONE PENALE IN TEMA DI MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Legge 20 luglio 2004 n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”

Art. 1: “Modifiche al codice penale”

comma 1: “ Dopo il Titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

TITOLO IX-BIS - DEI DELTTI CONTRO IL SENTIMENTO DEGLI ANIMALI

Art.544-bis (Uccisione di animali): [...]

Art. 544-ter (Maltrattamento di animali): [...]

Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati): [...]

Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali): [...]

Art. 544-sexsies (Confisca e pene accessorie): [...] “

comma 2: è modificato l’art. 638 del codice penale (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)

comma 3: nuova formulazione dell’art. 727 del codice penale (Abbandono di animali)

Art. 3: “*Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale*”

comma 1: “ Dopo l’art. 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

Art.- 19-ter (*Leggi speciali*):

“Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titoli IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente”.

[...]”.

Ministero della Salute, Ordinanza 21 luglio 2011 (e successive modificazioni e integrazioni): “**Ordinanza contingibile e urgente concernente la disciplina delle manifestazioni popolari nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati**”.

(Nel trascrivere l’Ordinanza non ne ho riportato le “premesse” che hanno lo scopo di motivare l’adozione del provvedimento e le sue successive modifiche)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 LUGLIO 2011 ...

Il Ministro della Salute

Visto ...

Considerato ...

Tenuto conto ...

ORDINA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alla presente ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante.
2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso, ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza.
3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 [*Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza*] e successive modifiche, che deve essere integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera 'd' dell'allegato A i cui pareri sono vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. L'ente o il comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica alla Commissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall'allegato.

Art. 2 – Disposizioni relative a equidi e fantini

1. Nella manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, è vietato l'utilizzo di equidi di età inferiore ai quattro anni.

2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità, intese come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocità degli equidi, è altresì vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese.

3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di razza purosangue inglesi è consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente o comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneità deve essere attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico di cui all'art. 1, comma 3.

4. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.

5. La ASL competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un veterinario ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di un modello definito dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di riferimento per il benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti.

Art. 3 – Sostanze ad azione dopante

1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.

2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un regolamento recante le

procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla FISE.

Art. 4 – Disposizioni finali

Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della Salute 21 luglio 2011 è prorogato di ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data del 1° settembre 2021.

Allegato A

Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali

- a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione ed è adeguatamente delimitato al fine di evitare la fuga degli animali
- b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo anche sulla base della valutazione del rischio ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti
- c) il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute
- d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 3, deve possedere i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI, attraverso i propri organismi di riferimento, ed è inserito in un apposito elenco tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti
- ~~e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove [disposizione abrogata nel 2017]~~
- f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione e approntano un adeguato servizio di soccorso per gli animali, assicurando a tal fine: la presenza di un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto idoneo; la disponibilità di

una struttura veterinaria per equidi; la presenza di un medico veterinario ippiatra che prima della manifestazione effettua l'esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base delle certificazioni fornite dal veterinario di fiducia e, ove lo ritenga necessario, esegue una visita più approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli animali alla manifestazione, oltre ad assicurare il primo soccorso

g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale

DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021 N. 36 “Attuazione dell’art. 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”

[...]

TITOLO IV “Discipline sportive che prevedono l’impiego di animali”

Art. 19: “*Benessere degli animali impiegati in attività sportive*”

[...]”.

Art 22: “*Definizione del cavallo atleta*”

comma 1: “Un cavallo e in generale un equide è definito ‘cavallo atleta’ quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) sia definibile ‘equide registrato’, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal ‘Documento di Identificazione’, conforme allo stesso Regolamento europeo;
- b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal ‘Documento di Identificazione’ conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell’attività sportiva;

- c) sia iscritto al ‘repertorio cavalli atleti’ presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal ‘Documento di Identificazione’ o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato”.

[...]”.

Art. 24: *“Manifestazioni popolari pubbliche o private con impiego di equidi”*

comma 1: “Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione”.

INDICE

Presentazione.....pag.	1
Tutela degli animali.....pag.	3
Manifestazioni storiche della Toscana.....pag.	7
Contrade e Terzo Settore.....pag.	11
Normativa regionale e legislazione penale in tema di maltrattamento degli animali.....pag.	13
Breve riepilogo.....pag.	17
 APPENDICE NORMATIVA	
Legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59 “Norme per la tutela degli animali”[estratto].....pag.	21
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011 n. 38 “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59” [estratto].....pag.	21

- Legge regionale 3 agosto 2021 n. 27 “Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle manifestazioni storiche regionale” [estratto].....pag. 22
- Legge 20 luglio 2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate” [estratto].....pag. 26
- Ministero della Salute, Ordinanza 21 luglio 2011 “Ordinanza contingibile e urgente concernente la disciplina delle manifestazioni popolari nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”pag. 27
- Decreto Legislativo 28 Febbraio 2021 n. 36 “Attuazione dell’art. 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” [estratto].....pag. 31